



Giunta Regionale della Campania

Accordo tra la Regione Campania e le Università disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato dei medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi regolarmente iscritti ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

La Regione Campania, (CF _____) di seguito denominata Regione, rappresentata dal Presidente pro-tempore _____, nato a _____ il _____ domiciliato ai fini del presente accordo a Napoli – Via Santa Lucia -----

E

L'Università (CF _____) con sede in _____ Via _____ rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. _____

di seguito denominata Università

Premesso che

- a) la Regione Campania nel prendere atto della carenza di medici specialisti nelle diverse discipline, carenza che si è acuita nel periodo emergenziale da COVID 19, nonché dell'esistenza presso le Aziende sanitarie della Campania di graduatorie concorsuali e dell'attivazione di molteplici procedure concorsuali che vedono la partecipazione, nel profilo professionale di "Dirigente Medico", anche di medici specializzandi iscritti all'ultimo e penultimo anno del corso di specializzazione;
- b) la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ss.mm.ii, dispone che
 - a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata
 - l'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione;
 - le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere fino al 31 dicembre 2022 all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria;
 - il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi i periodi di sospensioni previsti dall'art. 40 del D.Lgs. 368/1999 e può essere prorogato una sola volta fino al conseguimento del titolo di specializzazione e comunque per un periodo non superiore ai 12 mesi. La risoluzione anticipata del contratto di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro;
 - i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi assunti sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica

del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato;

- gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005;
- con specifici accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Università interessate sono definite le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;
- nel periodo in cui il medico in formazione presta la sua attività lavorativa presso la Struttura sanitaria non ha diritto al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'Azienda o dall'Ente di inquadramento, se inferiore a quello previsto dal contratto di formazione, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo;
- in attuazione della predetta L. 145/2018 sono già stati banditi i concorsi pubblici per l'assunzione presso i S.S.R. di dirigenti medici a tempo indeterminato e che nelle relative graduatorie risultano essere utilmente collocati anche medici specializzandi iscritti presso le Università;
- pertanto, soddisfatte tutte le condizioni previste, è possibile dar seguito all'assunzione a tempo determinato dei medici in formazione specialistica purché risulti definito l'accordo tra la Regione e l'Università, previsto dal comma 548-bis della L. 145/2018;
- con il presente accordo le Parti intendono definire le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;
- la formazione pratica si svolge nell'azienda sanitaria o ente presso il quale il medico specializzando viene assunto a tempo determinato, secondo quanto stabilito dal piano formativo della scuola di specializzazione, sino al conseguimento del relativo diploma di specializzazione, purché la struttura operativa nella quale lo stesso è incardinato sia accreditata, per la specializzazione seguita dal medico, ai sensi dell'art.43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai DD.II. nn.68/2015 e 402/2017;
- la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato il documento concernente i "Contenuti minimi atti a dare l'uniformità a testo di Accordo Regione/Province Autonome e Università per l'assunzione di specializzandi medici ex L n. 145/201218" Documento n. 20/2020 in data 20 febbraio 2020;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 Premesse

Le premesse che precedono costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art. 2 Riconoscimento attività formativa pratica

L'Università riconosce le attività formative pratiche svolte, secondo quanto stabilito dal progetto formativo della Scuola e previa certificazione delle stesse da parte del Consiglio della Scuola, dal medico specializzando nell'azienda sanitaria presso la quale è assunto quale parte integrante e sostanziale dell'intero ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Se non per i periodi di sospensione della formazione previsti da disposizioni normative, lo svolgimento di tale attività pratica non prolunga il periodo complessivo di studi previsto dal relativo ordinamento didattico universitario di cui al D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 recante "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria".

Art. 3 Assunzione a tempo determinato all'interno della rete formativa

L'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale può essere

effettuata dalle aziende sanitarie, purché la struttura operativa nella quale il medico è incardinato sia accreditata, per la specializzazione seguita dal medico, ai sensi dell'art.43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai DD.II. nn.68/2015 e 402/2017, ovvero secondo quanto diversamente disposto dal successivo art. 4.

Art.4 Assunzione a tempo determinato all'esterno della rete formativa

Nelle more dell'ampliamento della rete formativa e del successivo accreditamento da parte del competente Ministero della Struttura sanitaria con la quale lo specializzando sottoscrive il contratto a tempo determinato, di cui al precedente articolo, l'assunzione può essere disposta anche se la Struttura operativa non è accreditata ma possiede i requisiti previsti dal D.I. n. 402/2017, attestati dal Direttore Sanitario della predetta Struttura previo parere positivo del Consiglio della Scuola di Specializzazione sulla base di un progetto di stage coerente con il percorso di formazione dello specializzando.

In tale ipotesi, si applicano le disposizioni di cui all'allegato 1 del D.I. n. 402/2017, per un periodo non superiore a 18 mesi. In tal caso dovrà essere redatto, a cura del Consiglio della scuola stessa, entro 15 giorni dalla richiesta dell'azienda interessata, un progetto formativo individuale, da allegare al contratto di lavoro a tempo determinato, quale parte integrante del contratto stesso, attestante anche il grado di autonomia raggiunto dallo specializzando ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa.

Art. 5 Attività assistenziali

I medici specializzandi assunti dalle aziende sanitarie, in virtù della normativa in oggetto e secondo i criteri previsti dal presente accordo, svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. In particolare, l'attribuzione dei livelli di autonomia e responsabilità deve avvenire in maniera nominale per ogni singolo medico in formazione ad opera del Consiglio della Scuola. I livelli di autonomia andranno comunicati alla Direzione Sanitaria dell'Azienda Ospedaliera e formalizzati in appositi documenti.

Art. 6 Attività di tutoraggio

Le Aziende sanitarie presso le quali i medici in formazione sono assunti ne garantiscono il tutoraggio, svolto dai dirigenti medici della struttura interessata nominati dalla Scuola, nelle forme indicate dai Regolamenti dell'Ateneo vigenti in materia, d'intesa con la Direzione Sanitaria e con i dirigenti responsabili delle Strutture stesse. Il tutor nel corso dell'incarico stabilisce, sulla base delle competenze acquisite dallo specializzando e certificate secondo le modalità stabilite dalla Scuola, le attività assistenziali che il medico può via via svolgere in autonomia secondo quanto in questo senso attestato dalla Scuola stessa, ferma restando la necessità per il tutor stesso d'intervenire tempestivamente in caso di necessità.

Art. 7 Prestazioni assistenziali e formazione

Il medico svolge nell'Azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, 32 ore settimanali dedicate all'attività lavorativa e all'attività formativa pratica. L'attività formativa teorica, obbligatoria per lo specializzando e necessaria al completamento del percorso di formazione ed il conseguimento del titolo, è svolta periodicamente al fine di garantire continuità nell'erogazione delle prestazioni assistenziali da parte del medico specializzando assunto, nonché una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto.

Art. 8 Trattamento economico

Il trattamento economico del medico è proporzionato alle prestazioni assistenziali rese, assicurando le seguenti voci retributive previste dal CCNL della dirigenza sanitaria del SSN:

- stipendio tabellare;
- indennità di specificità medica;
- indennità di esclusività;
- indennità legate alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti;
- retribuzione di risultato, ove spettante;
- retribuzione di posizione in relazione all'eventuale incarico conferito.

Il medico specializzando, assunto ai sensi della normativa in oggetto, non ha diritto per il relativo periodo al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, di cui agli articoli 37 e seguenti del D.Lgs. n. 368/1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'Azienda di inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo.

Art. 9 La risoluzione anticipata

Qualora nel periodo di assunzione a tempo determinato dovessero intervenire le cause di risoluzione anticipata del contratto di formazione specialistica stabilite dall'art. 37, co.5, del D.Lgs. n. 368/1999, è automaticamente risolto anche il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dal medico specializzando con l'Azienda Sanitaria/Ospedaliera.

Art. 10 Efficacia

Il presente accordo ha efficacia fino a quando restano in vigore le disposizioni di cui alla Legge n. 145/2018 e ss.mm.ii.

Art. 11 Trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali, forniti dai soggetti interessati in relazione a quanto previsto dal presente accordo, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (GDPR).

Art. 12 Disposizioni finali

Resta ferma la possibilità per le Aziende Sanitarie/Ospedaliere le cui Strutture sono state accreditate per la specializzazione seguita dal medico, ai sensi dell'art.43 del D.Lgs. n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai DD.II. nn. 68/2015 e 402/2017, di utilizzare le graduatorie di Aziende Sanitarie/Ospedaliere le cui Strutture non sono inserite nella rete formativa della Scuola di Specializzazione stessa (non sono state accreditate per la specializzazione stessa) e quindi di procedere all'assunzione a tempo determinato degli specializzandi collocati nelle graduatorie.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Napoli li.....

Università _____

Il Magnifico Rettore

Regione Campania

Il Presidente